

**N. R.G. 4944/2016**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Amedeo Santosuosso           Presidente  
dott.ssa Carla Romana Raineri   Consigliere  
dr. Angela Scalise                   Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **4944/2016** promossa in grado d'appello

**DA**

**I.M.G. SRL** (C.F. 06869090156), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. Ing. Massimiliano de ADAMICH, elettivamente domiciliata in PIAZZETTA BOSSI, 1 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. VILLA GIANROBERTO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PELLEGGATTA PIERO (PLLPRI65H03F205M) VIA MANZONI, 14 20121 MILANO;

**IMPUGNANTE**

**CONTRO**



**MAGNOLIA ALBERTAZZI** (C.F. LBRMNL59L48F205Y), elettivamente domiciliata in VIA GOITO, 9 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MALCOVATI FABIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TEDOLDI ALBERTO (TDLLRT68A02F205H) VIA PODGORA, 12/A 20122 MILANO; MAGISTRETTI MASSIMILIANO (MGSMSM69H07F205X) VIA GOITO 9 20122 MILANO;

IMPUGNATA

avente ad oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

sulle seguenti conclusioni.

**Per I.M.G. SRL :**

*“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:*

*nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione, la nullità, totale o in subordine parziale, del lodo reso nell'ambito del procedimento arbitrale avente sede in Milano, piazza Conciliazione n. 1, emesso a seguito di conferenze personali nei giorni 16 giugno, 14 e 26 luglio, 12 settembre 2016 dal Collegio arbitrale composto dai signori ing. Giuseppe Luraschi, prof. ing. Mario Catania e avv. Antonio Lodovico Magnocavallo, sottoscritto dai signori ing. Giuseppe Luraschi e avv. Antonio Lodovico Magnocavallo in data 13.09.2016, firmato con dissenso motivato allegato allo stesso dal prof. ing. Mario Catania in data 14.09.2016, comunicato al difensore dell'esponente in data 16.09.2016;*

*per l'effetto: accertati i comportamenti anticontrattuali illeciti e/o costituenti violazione della normativa vigente e/o della equità e buona fede e comunque accertato l'inadempimento da parte della signora Magnolia Albertazzi anche per le ragioni indicate nella lettera 23/4/2010 della IMG s.r.l.: 1- dichiarare o pronunciare la risoluzione del contratto inter partes per fatto e colpa della stessa signora Magnolia Albertazzi e comunque dichiarare quest'ultima tenuta a pagare alla IMG s.r.l. la somma*

pagina 2 di 21



*di Euro 1.319.667,09 di cui alla relazione datata 15/12/2010 dell'Arch. Raffaella Berna o in subordine la somma di Euro 768.127,59 più I.V.A. di cui alla citata lettera 23/4/2010 della IMG s.r.l. o in ulteriore subordine la diversa maggiore o (salvo gravame) minore somma ritenuta dovuta anche in via di equità e con liquidazione equitativa; con l'aggiunta dei maggiori importi sia per quanto maturato a credito della IMG s.r.l. dopo il 31/12/2009 sia per rimborso spese e costi di cantiere nonché per pagamento nolo ponteggi e piani di lavoro nonché gru e attrezzature installate in cantiere nonché per rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse nonché per muratore e mano d'opera; 2- dichiarare tenuta e condannare altresì la detta signora Magnolia Albertazzi al risarcimento dei danni (da liquidare anche in via equitativa) subiti e subendi da parte della IMG s.r.l. anche per maggiori oneri sostenuti dalla medesima impresa IMG s.r.l. per la ridotta produttività, in relazione alle risorse impiegate, alla riduzione della liquidità dovuta alla mancata percezione dei costi sostenuti e degli utili ed ai maggiori costi finanziari sostenuti nonché alla perdita del potere d'acquisto del credito concesso alla lunga durata dell'inadempimento della Committente, al mancato guadagno relativo ad affari non conclusi a causa della ridotta disponibilità di somme conseguenti, al mancato pagamento da parte della signora Albertazzi ecc., quantificati nel corso del giudizio arbitrale in complessivi Euro 1.152.339,79; il tutto oltre interessi e rivalutazione; in ogni caso: condannare la signora Magnolia Albertazzi alla restituzione della somma complessiva di Euro 839.882,30 pagata da IMG s.r.l. in esecuzione del lodo impugnato, quanto ad Euro 50.000,00 in data 15.05.2017 (All. A) e quanto ad Euro 789.882,30 in data 25.05.2017 (All. B) (ovvero alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in ragione dell'eventuale dichiarazione di nullità parziale del lodo), con interessi ai sensi e nella misura dell'art. 1284, co. 4, c.c. dalla data del pagamento al saldo o, in subordine, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. con applicazione dell'anatocismo nei limiti dell'art. 1283 c.c.;*



*in via istruttoria:*

- *disporre CTU per la conferma di quanto esposto nella relazione dell'Arch. Berna del 15.12.2010 (cfr. doc. H-A) sia relativamente a tutti gli elementi utili per la conferma del credito residuo della IMG s.r.l. e, in ogni caso, per la quantificazione di tale credito e per le conseguenti statuizioni e condanne a carico della Committente Signora Magnolia Albertazzi, sia relativamente alla quantificazione dei danni che devono essere risarciti alla IMG s.r.l. (cfr. doc. H 131);*
- *ammettere prova per interpello e testi sui tutti i capitoli di prova articolati con la Prima memoria IMG s.r.l. del maggio 2011 (cfr. doc. F-(ii), pagg. da 14 a 24), ad oggi non ammessi e, più precisamente, i capitoli dal n. 1 al n. 29, con i seguenti testi:*
  - *prof. arch. Maria Paolo Farina, corso di Porta Nuova 32, Milano;*
  - *prof. Giulio Mirabella Roberti, via Teodosio 17, Milano;*
  - *geom. Massimiliano Maffioli, c/o IMG s.r.l., via Washington 1, Milano;*
  - *geom. Andrea Boccalini, c/o IMG s.r.l., via Washington 1, Milano;*
  - *signor Michele Straniero, c/o IMG s.r.l., via Washington 1, Milano;*
  - *signor Massimo Stella, Impresa Ellebi Impianti s.n.c., via Rossini 4, Paderno Dugnano;*
  - *signor Francesco Guaglianone, via Mascazza 1, Turate (CO);*
  - *signor Andrea Rossignoli, via Garibaldi 1, Leggiuno (VA);*
- *ammettere prova per interpello e testi sui tutti i capitoli di prova articolati con la Seconda memoria IMG s.r.l. del luglio 2011 (cfr. doc. F-(iii), pagg. da 42 a 47), ad oggi non ammessi e, più precisamente, i capitoli dal n. 30 al n. 52 (esclusi i capitoli nn. 34 e 51 già ammessi), con i seguenti testi:*
  - *prof. arch. Maria Paolo Farina, corso di Porta Nuova 32, Milano;*
  - *prof. Giulio Mirabella Roberti, via Teodosio 17, Milano;*
  - *geom. Massimiliano Maffioli, c/o IMG s.r.l., via Washington 1, Milano;*
  - *geom. Andrea Boccalini, c/o IMG s.r.l., via Washington 1, Milano;*



- signor Michele Straniero, c/o IMG s.r.l., via Washington 1, Milano;
- signor Massimo Stella, Impresa Ellebi Impianti s.n.c., via Rossini 4, Paderno Dugnano;
- signor Francesco Guaglianone, via Mascazza 1, Turate (CO);
- signor Andrea Rossignoli, via Garibaldi 1, Leggiuno (VA);
- ammettere prova per interpello e testi sui tutti i capitoli di prova articolati con la Terza memoria IMG s.r.l. dell'ottobre 2011 (cfr. doc. F-(v), pagg. da 26 a 29), ad oggi non ammessi e, più precisamente, i capitoli dal n. 53 al n. 65 (esclusi i capitoli nn. 54 e 58 già ammessi), con i seguenti testi:
  - prof. arch. Maria Paolo Farina, corso di Porta Nuova 32 , Milano;
  - prof. Giulio Mirabella Roberti, via Teodosio 17, Milano;
  - geom. Massimiliano Maffioli, c/o IMG s.r.l., via Washington 1, Milano;
  - geom. Andrea Boccalini, c/o IMG s.r.l., via Washington 1, Milano;
  - signor Michele Straniero, c/o IMG s.r.l., via Washington 1, Milano;
  - signor Massimo Stella, Impresa Ellebi Impianti s.n.c., via Rossini 4, Paderno Dugnano;
  - signor Francesco Guaglianone, via Mascazza 1, Turate (CO);
  - signor Andrea Rossignoli, via Garibaldi 1, Leggiuno (VA);
- ammettere prova per testi sui tutti i capitoli di prova articolati all'udienza del 7.10.2015 (cfr. doc. C-(xvi)), ad oggi non ammessi e, più precisamente, i capitoli dal n. 66 al n. 108, specificando che in calce ad ogni capitolo è indicato il numero progressivo del Computo Estimativo redatto dal CTU cui il capitolo medesimo fa riferimento, con i seguenti testi:
  - Andrea Boccalini c/o IMG S.r.l. in Milano, Via Washington n. 1;
  - Geom. Massimiliano c/o Maffioli presso IMG S.r.l. in Milano, Via Washington n. 1.
- ammettere prova contraria sui capitoli avversari, ove dedotti ed ammessi, con i testi indicati;



- con ogni e più ampia riserva.

*in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, con rimborso spese forfettario del 15%, sia del presente giudizio che del procedimento arbitrale, oltre accessori di legge, incluse IVA e CPA, ivi incluse altresì le spese per l'attività tecnica delegata dal Collegio arbitrale al Presidente Ing. Giuseppe Luraschi.*

*Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso formulate”.*

**Per MAGNOLIA ALBERTAZZI:**

*“Piaccia all’Ill.ma Corte d’appello adita così giudicare:*

*In via principale, dichiarare inammissibile o, comunque, infondata e, pertanto, rigettare l’impugnazione proposta da IMG avverso il lodo emesso secondo equità dal Collegio arbitrale sedente in Milano, in data 13-14 settembre 2016.*

*In estremo subordine e in sede rescissoria, per il denegato né mai creduto caso di nullità, anche parziale, del lodo ed ove l’Ill.ma Corte ritenga di dar corso al giudizio rescissorio, si riproducono di seguito le conclusioni di merito già assunte dinanzi al Collegio arbitrale:*

*dato atto dell’avvenuta corresponsione di acconti per il complessivo ammontare di € 1.500.000,00 (oltre IVA per 130.000,00 euro e ad € 7.500,00 a titolo di anticipazione di cassa) da parte della Signora Magnolia Albertazzi ed a favore di I.M.G. Srl;*

*dato atto che IMG Srl ha eseguito lavori per complessivi € 840.599,79 oltre IVA, e così complessivamente € 924.659,77;*

*dato atto che il costo per l’eliminazione dei vizi delle opere ammonta ad € 230.270;*

*in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte della Signora Magnolia Albertazzi a favore di I.M.G. Srl e, comunque, rigettare le domande tutte formulate ex adverso;*

*in via riconvenzionale,*

*accertare e dichiarare che le opere eseguite da IMG sono affette dai vizi e che per*





*l'eliminazione di tali vizi la sig.ra Albertazzi dovrà affrontare spese per € 230.270,00.  
condannare I.M.G. Srl alla restituzione di quanto indebitamente percepito dalla Signora Albertazzi, pari a complessivi € 943.110,23 (dei quali € 712.840,30 percepite in più rispetto ai lavori effettivamente eseguiti e € 230.270,00 per l'eliminazione dei vizi), oltre agli interessi moratori per il periodo compreso tra i pagamenti indebiti ed il saldo;  
accertare i contestati inadempimenti di I.M.G. Srl al contratto di appalto di cui alla scrittura privata datata 12 luglio 2005;  
dichiarare e/o pronunciare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto de quo per fatto e colpa di I.M.G. Srl;  
condannare I.M.G. Srl a risarcire i danni subiti dalla Signora Albertazzi nella misura, determinata anche in via equitativa, di € 2.217.286,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi;  
sempre in via riconvenzionale e nella denegata ipotesi in cui fossero riconosciute somme a favore di I.M.G. Srl, accertare l'intervenuta compensazione, ovvero procedere alla compensazione dei crediti della Signora Albertazzi con il minor credito che dovesse essere riconosciuto a favore di I.M.G. Srl;  
condannare IMG Srl al pagamento delle spese del procedimento arbitrale e di difesa.  
In ogni caso, con vittoria di spese.  
In via istruttoria, si eccepiscono la tardività e l'inammissibilità delle deduzioni istruttorie e delle produzioni documentali (docc. 138 ss. fascicolo IMG), compiute ex adverso in sede arbitrale all'udienza del 7 ottobre 2015 ed ora nuovamente con l'atto di impugnazione".*

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

I.M.G. s.r.l. ha proposto impugnazione avverso il lodo rituale secondo equità emesso dal Collegio Arbitrale composto dagli ingegneri Giuseppe Luraschi (Presidente) e Mario



Catania e dall'avv. Antonio Lodovico Magnocavallo, sottoscritto il 13 e il 14.09.2016, che, a maggioranza, ha così statuito:

*“Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando in via di equità, ogni altra domanda, anche istruttoria, disattesa o comunque assorbita, così decide:*

*1.Dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra I.M.G. Srl e Magnolia Albertazzi datato 12 luglio 2005 per inadempimento di IMG Srl;*

*2.Dichiara che Magnolia Albertazzi ha versato ad IMG la somma complessiva di euro 1.481.818,00 oltre ad IVA ed anticipazione di euro 7.500,00 su fattura intestata a IMG;*

*3.Dichiara IMG Srl tenuta, e la condanna, a restituire a Magnolia Albertazzi le somme percepite in più rispetto al corrispettivo dei lavori eseguiti determinate dal Collegio Arbitrale nell'importo di euro 381.640,50, oltre IVA + euro 7.500,00 anticipate, oltre gli interessi legali di mora sulle transazioni commerciali calcolati ai sensi D. Lgs. 231/2012 dalle date dei pagamenti effettuati in eccesso a quella del saldo;*

*4.Dichiara IMG Srl tenuta, e la condanna, a risarcire a Magnolia Albertazzi il danno per vizi delle opere eseguite nell'importo di euro 109.714,86 già rivalutato al 3 luglio 2016 oltre l'ulteriore rivalutazione alla data del pagamento;*

*5.Dichiara Magnolia Albertazzi tenuta, e la condanna, a risarcire a IMG Srl il 50% del danno per il costo di mantenimento di apertura del cantiere nel periodo dal Luglio 2005 al Luglio 2008 determinato e liquidato nell'importo complessivo di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 a carico di Albertazzi, oltre interessi di legge dalla data del lodo a quella del pagamento;*

*6.Condanna IMG Srl a rimborsare a Magnolia Albertazzi le spese di difesa, legale e tecnica, nella misura del 60%, liquidandone l'importo, già nella percentuale del 60% posto a carico di IMG Srl, in euro 40.000,00 oltre accessori fiscali e previdenziali;*

*7.Determina il compenso spettante ad ogni arbitro nell'importo di euro 50.000,00 + 15% per spese, oltre accessori previdenziali (contributo cassa di previdenza) e fiscali (IVA), al lordo degli acconti già corrisposti, e lo pone a carico di IMG per il 65% e di*





*Magnolia Albertazzi per il 35%, fermo l'obbligo solidale delle parti previsto dall'art. 814 c.p.c.;*

*d) Pone a carico di IMG il compenso per l'attività tecnica delegata dal Collegio e dalle parti all'ing. Giuseppe Luraschi, già determinato con ordinanza del 26 febbraio 2014 dagli altri due arbitri nell'importo di euro 50.000,00 (al lordo degli acconti ricevuti), oltre accessori previdenziali (contributo cassa di previdenza) e fiscali (IVA, oltre il rimborso della fattura n. 6 dell'ausiliario tecnico arch. Claudio Sangiorgi di euro 832, oltre accessori previdenziali (contributo cassa di previdenza) e fiscali (IVA), fermo l'obbligo solidale delle parti previsto dall'art. 814 c.p.c.;*

*e)Respinge ogni altra domanda, eccezione ed istanza delle parti”.*

Magnolia Albertazzi si è costituita chiedendo di dichiarare inammissibile l'impugnazione o, comunque di rigettarla.

La Corte, con ordinanza del 7.03.2017, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato.

Precisate quindi le conclusioni e scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va premesso che la presente controversia trae origine dal contratto di appalto sottoscritto in data 12.07.2005 tra I.M.G. s.r.l. (di seguito IMG) e Magnolia Albertazzi (di seguito la Committente). Oggetto del contratto era “*la realizzazione di opere di restauro della copertura del corpo principale e per le opere varie all'ala destra*” del Palazzo del Majno, dimora storica di proprietà della committente sita in Bereguardo e sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Nel prosieguo del rapporto contrattuale le due parti hanno eccepito reciprocamente l'altrui inadempimento; IMG ha instaurato il procedimento arbitrale – in forza della convenzione di arbitrato contenuta nell'art. 27 del contratto suindicato - per chiedere il



pagamento del corrispettivo maturato, oltre al risarcimento del danno, mentre la Committente ha negato il proprio debito e ha chiesto, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme pagate e, a sua volta, il risarcimento.

L'art. 27 succitato prevede, tra l'altro, che *“L'arbitrato sarà rituale secondo equità, a norma ed in applicazione del Codice di procedura civile Titolo VIII – Capo I - Articoli da 806 a 831. Gli arbitri decideranno in via equitativa”*.

Il procedimento arbitrale si è concluso con la pronuncia del lodo sopra indicato che è stato impugnato da IMG per i seguenti motivi:

1. decadenza degli arbitri (art. 829, co. 1, n. 6 c.p.c.) per infruttuosa decorrenza del termine per la pronuncia;
2. eccesso di mandato, violazione del contraddittorio e difetto di motivazione (art. 829, co. 1, nn. 4,5 e 9 c.p.c.), per la totale insussistenza di riferimenti all'equità, che avrebbe dovuto governare la decisione, e ai motivi che hanno indotto gli Arbitri a pretermettere tale criterio;
3. violazione dei principi di ordine pubblico circa la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio, eccesso di mandato e difetto di motivazione (artt. 829, co. 1, nn. 4,5 e 9 e co. 3 c.p.c.), per illegittima applicazione degli interessi *ex d.lgs. 231/2002* in assenza della domanda di parte;
4. violazione del principio del contraddittorio ed eccesso di mandato (art. 829, co. 1 nn. 4 e 9 c.p.c.), stante il conferimento al Presidente del Collegio di un potere istruttorio officioso, atipico ed illimitato e lo svolgimento da parte di questi di un'attività di CTU in assenza di specifico quesito determinato dal Collegio Arbitrale, che ha determinato un'anticipazione della decisione nella relazione peritale;
5. violazione del principio del contraddittorio e contraddittorietà del lodo (art. 829, co. 1, nn. 9 e 11 c.p.c.), per l'accoglimento di istanze istruttorie tardive della convenuta Albertazzi e la mancata ammissione di analoghe richieste da IMG;



6. difetto di motivazione (art. 829, co. 1, n. 5 c.p.c.) per l'oscura ripartizione tra le parti delle spese di lite e dei compensi;
7. difetto di motivazione (art. 829, co. 1, n. 5 c.p.c.) per l'immotivata riduzione del risarcimento del danno riconosciuto in favore di IMG a carico della dott.ssa Albertazzi;
8. difetto di motivazione (art. 829, co. 1, n. 5 c.p.c.) per l'immotivata rivalutazione monetaria dal 1.08.2006 sul risarcimento liquidato in favore della dott.ssa Albertazzi;
9. contraddittorietà (art. 829, co. 1, n. 11 c.p.c.) per aver dapprima imputato a IMG la mancata tenuta della contabilità e averne poi riconosciuta l'esistenza.

1. Con il **primo motivo** di impugnazione IMG eccepisce la nullità del lodo in quanto pronunciato dopo la scadenza del termine per la decisione.

IMG evidenzia che la clausola compromissoria non specifica il termine entro il quale deve intervenire la pronuncia, che all'udienza di costituzione del Collegio Arbitrale è stato stabilito "*anche in deroga all'art. 820 c.p.c.*" di fissare il termine per la pronuncia del lodo arbitrale "*a 90 (novanta) giorni dalla data dell'udienza di discussione finale o, in sua mancanza, dalla data fissata dal Collegio per il deposito dell'ultimo scritto difensivo*" (lodo impugnato, pag. 3) e che il Presidente del Collegio è stato investito del potere "*anche d'ufficio, di rinviare le date delle udienze*" (cit., pag. 4).

Secondo l'assunto dell'impugnante poichè il termine per l'emissione del lodo era rimesso alla libera determinazione degli arbitri ed era, altrettanto liberamente, prorogabile dal Presidente, ciò determina la nullità e l'inefficacia della deroga dell'art. 820 c.p.c., e, conseguentemente deve rivivere il termine legale di 240 giorni decorrenti dall'accettazione della nomina avvenuta il 5.04.2011.

Il motivo è infondato.

Va premesso che in data 5.04.2011 le parti, assistite dai loro difensori, hanno concordato alla presenza degli arbitri che "*b) anche in deroga all'art. 820 c.p.c. fissano il termine per la pronuncia del lodo arbitrale a 90 (novanta) giorni dalla data dell'udienza di*



*discussione finale o, in sua mancanza, dalla data fissata dal Collegio per il deposito dell'ultimo scritto difensivo, applicandosi a questo procedimento la norma sulla sospensione dei termini in periodo feriale;”.*

Durante lo svolgimento del giudizio arbitrale – che si è concluso dopo oltre cinque anni - nessuna delle parti ha mai avanzato dubbi in ordine al termine concordato; in data 19.04.2016 IMG ha eccepito, nella comparsa conclusionale, l'intenzione di far valere la decadenza degli arbitri *ex art. 821 c.p.c.*, richiamando la sentenza della Suprema Corte n. 744 del 19.01.2015.

Il Collegio rileva che la sentenza succitata – come già precisato dagli arbitri – riguarda il caso in cui le parti abbiano rinunciato all'indicazione di qualsiasi termine per la pronuncia del lodo, mentre nel caso in questione, *“le parti hanno pattuito un termine per la pronuncia del lodo con dies a quo mobile, in quanto collegato al compimento dell'ultimo atto di parte nel procedimento arbitrale”* (lodo, pag. 15).

L'assunto dell'impugnante non è condivisibile poiché il termine è espresso, per concorde volontà, in un numero di giorni determinato, il cui decorso è agganciato a un evento temporalmente indeterminato; attraverso la pattuizione del *dies a quo* mobile le parti hanno stabilito il tempo a disposizione degli arbitri dopo la conclusione delle attività delle parti.

Il Collegio ritiene che nella piena disponibilità delle parti del termine di cui all'art. 820 comma 2 c.p.c. vada compresa anche la facoltà di farlo decorrere da un *dies a quo* differente da quello legale e, nel caso di specie, detto meccanismo non è stato lasciato alla volontà degli arbitri, ma è stato espressamente concordato dalle parti prima dell'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri e mai contestato con diffide o messe in mora nel corso dell'arbitrato.

**2.** Con il **secondo motivo** di impugnazione IMG censura il lodo nella parte in cui la decisione non è stata assunta applicando il criterio equitativo, nonostante la natura dell'arbitrato, ed evidenzia che, in più punti dello stesso, gli arbitri hanno applicato



norme di diritto (es. computo degli interessi moratori *ex* d.lgs. 231/2002, valutazione della gravità dell'inadempimento *ex* art. 1455 c.c., bilanciamento dei reciproci inadempimenti, effettuato "*secondo legge*"). Assume, pertanto che la decisione secondo diritto assunta dagli arbitri si ripercuote sulla validità del lodo poichè essi hanno deciso - anche solo in parte - applicando il diritto, quando invece l'accordo compromissorio li obbligava a decidere secondo equità e che tale circostanza integra un eccesso di mandato (art. 829, co. 1, n. 4 c.p.c.), la cui conseguenza è la nullità del lodo impugnato. IMG assume, altresì, che l'eventuale corrispondenza tra norme di diritto ed equità richiedeva, in ogni caso, uno sforzo motivazionale che gli arbitri hanno invece completamente pretermesso (art. 829, co. 1, n. 5 c.p.c.).

Il motivo è infondato.

Il lodo impugnato è un lodo rituale secondo equità e, pertanto va applicato l'art. 822 c.p.c. secondo cui gli arbitri "*pronunciano secondo equità*"; tuttavia - come statuito dalla Suprema Corte - non è impedito agli stessi di decidere secondo diritto "*allorché essi ritengano che diritto ed equità coincidano, senza che sia per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che può desumersi anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione*" potendosi configurare l'esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso "*solo quando gli arbitri neghino "a priori" la possibilità di avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti*" (Cass., sent. n. 18452 del 2011).

**3.** Con il **terzo motivo** IMG eccepisce la nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per eccesso di mandato e difetto di motivazione con riguardo alla parte in cui, applicando il D.Lgs. 231/2002, hanno deciso che la somma da restituire alla Committente fosse incrementata degli interessi moratori stabiliti dalla citata normativa nell'ambito delle transazioni commerciali.



In particolare l'impugnante assume che il decreto di cui trattasi è stato applicato d'ufficio – atteso che la Committente aveva richiesto, con una prima memoria, l'applicazione degli interessi legali e, nel proprio scritto conclusivo, l'applicazione della legge n. 162 del 2004 – in violazione del principio del contraddittorio e, in alternativa, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Conseguentemente, secondo l'assunto di IMG, il lodo è nullo *ex art. 829, co. 1 n. 9 c.p.c.* o *ex art. 829 co. 1 n. 4 c.p.c.* o - assumendo che il predetto principio di corrispondenza appartenga all'ordine pubblico processuale - *ex art. 829 co. 3 c.p.c.* oppure – in considerazione dell'assenza di motivazione – ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 5 c.p.c.

Il motivo è infondato in ordine a tutti i profili evidenziati.

Il Collegio osserva, innanzitutto, che è incontestato che la Committente abbia avanzato una domanda con la quale ha richiesto il rimborso degli interessi e, pertanto non è stato violato né il principio del contraddittorio né quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Nessuna violazione attinente all'ordine pubblico è riscontrabile atteso che gli interessi non eccedono la soglia usuraria, l'unica ad essere stabilita mediante norme imperative e inderogabili.

Nessun difetto di motivazione sussiste atteso che gli arbitri hanno argomentato su quanto deciso e comunque, trattandosi di giudizio secondo equità, essi possono ritenere anche *implicitamente* – come evidenziato dalla parte impugnata “*che il criterio equitativo sulla misura degli interessi e del danno correlato all'esborso di somme esorbitanti il dovuto e da rimborsare al solvens coincida con quello stabilito dalla legge per situazioni analoghe, qual è indubbiamente il pagamento a un appaltatore di corrispettivi eccedenti rispetto alle prestazioni effettivamente eseguite e che l'accipiens debba, perciò, restituire alla committenza, essendo indubbio che i rapporti di appalto privato rientrano tipologicamente o analogicamente nel d.lgs. 231/2002*” (comparsa di costituzione, pag. 11).





4. Con il **quarto motivo** IMG eccepisce la nullità del lodo *ex art.* 829, comma 1, nn. 4 e 9 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio ed eccesso di mandato, con riguardo ai poteri istruttori del Presidente del Collegio Arbitrale e allo svolgimento di attività di CTU.

L'impugnante eccepisce, ribadendo quanto già esposto nel giudizio arbitrale (memoria del 31.01.2014), quanto segue: “- *che l’incarico conferito al Presidente, in assenza di un quesito che ne circoscrivesse l’ambito e la portata, si è risolto nell’attribuzione di un potere istruttorio officioso illimitato; - che tale potere si è esplicato nell’esercizio di un’attività non meramente consultiva – quale doveva essere – bensì decisionale; - che la relazione di CTU (così è esplicitamente intitolata) predisposta ad esito delle indagini è sfociata in un’inammissibile anticipazione della decisione finale; - che vi è stata un’inaccettabile commistione tra funzioni di arbitro/Presidente del Collegio e di CTU*”, assumendo che il lodo è invalido *ex art.* 829, co. 1, n. 9 c.p.c., “*perché è stato impedito il contraddittorio delle parti – preventivo e successivo – in ordine alla CTU unilateralmente assunta dal Presidente del Collegio e sulla base di soggettive percezioni del materiale istruttorio da ricercare*” (atto di impugnativa, pagg. 28 e ss.)

Secondo l’assunto dell’impugnante la commistione dei due ruoli (arbitro e CTU) emerge sia sul piano formale (es. dal frontespizio della relazione) che su quello sostanziale (l’elaborato non contiene soltanto un accertamento di fatti, ma anche giudizi di merito, tra i quali la decisione di escludere dalle valutazioni del Collegio Arbitrale la somma di euro 557.172,64 – al netto di sconti ed IVA – ossia circa il 30% della richiesta) e contrasta con il principio di imparzialità dell’organo giudicante sul quale si fonda non solo la fase decisoria, ma anche quella della formazione e assunzione della prova.

IMG richiama, altresì, l’art. 816 *ter* comma 5 c.p.c. che stabilisce che “*gli arbitri possono farsi assistere da uno o più consulente tecnici*”, implicitamente indicando che i due ruoli devono essere ricoperti da soggetti diversi. L’impugnante conclude precisando che quanto sopra esposto inficia la validità del lodo sotto il seguente duplice profilo:



*“Per un verso, il fatto che la decisione sia stata parzialmente assunta dal Presidente /CTU – che, come detto, autonomamente ed aprioristicamente escluso l’importo di euro 557.172,64 (al netto di sconti ed IVA) rispetto a quanto esposto nella contabilità di IMG – senza essere condivisa con gli altri membri del Collegio integra una violazione dei limiti del mandato arbitrale ex art. 829, co. 1, n. 4 c.p.c., per il quale la decisione avrebbe dovuto essere integralmente collegiale.*

*Per altro verso, il fatto che il Presidente/CTU abbia assunto unilateralmente una parte della decisione senza aver provocato la discussione preventiva tra le parti in ordine all’accertamento ed alla valutazione delle opere per euro 933.883,54 – in uno con l’assenza di un quesito che consentisse un vaglio sul suo operato – integra un’evidente violazione del principio del contraddittorio; pertanto, il lodo risulta nullo anche ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 9 c.p.c.”* (atto di impugnativa, pagg. 33 – 34).

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che tutte le parti e i loro difensori hanno concordato di delegare l’Ing. Luraschi poichè questi era in possesso di *“specifiche competenze ed esperienze professionali”* (udienza del 17.10.2011) e la delega conferitagli presenta una certa ampiezza attesa la complessità degli accertamenti che dovevano essere compiuti.

Tale scelta compiuta dalle parti concordemente non è stata mai contestata nel corso delle operazioni compiute – caratterizzate dal rispetto del contraddittorio e alle quali I.M.G. aveva partecipato con propri consulenti tecnici di parte – ma soltanto, trascorsi tre anni, dopo il deposito della relazione conclusiva.

Nessuna violazione delle norme richiamate dall’impugnante si è verificata atteso che risulta documentato che nell’attività di accertamento a lui delegata, l’Ing. Luraschi ha sempre consentito alle parti e ai difensori di interloquire e di presentare osservazioni.

Né la presenza di elementi di giudizio, contenuti nella relazione, è tale da inficiare il lodo atteso che si tratta di valutazioni in cui si è esplicitata la discrezionalità tecnica e che,



comunque, sono poi state oggetto della decisione finale, condivisa da uno degli altri arbitri,

**5.** Con il **quinto motivo** IMG eccepisce la nullità del lodo per violazione del contraddittorio e contraddittorietà delle disposizioni con riguardo alla mancata ammissione delle prove richieste. In particolare IMG si duole della disparità di trattamento e della violazione del principio del contraddittorio integrata dagli arbitri con le decisioni assunte in ordine all'ammissione delle prove, sostenendo che mentre le istanze istruttorie tardive proposte dalla Committente sono state ammesse con l'ordinanza del 9.09.2015, in ragione della sostanziale libertà dell'arbitrato e del suo svolgimento, quelle da essa avanzate (ammissione dei nuovi capitoli di prova per testi) sono state rigettate con motivazioni non condivisibili.

IMG rileva che: *“La contraddizione è duplice ed evidente: il Collegio fa riferimento ad un termine (quello per la proposizione delle nuove istanze istruttorie dopo la relazione del Presidente/CTU) che in realtà non sussisteva – perché la citata ordinanza autorizzava solo la riduzione dei capitoli già formulati – e fa operare un termine perentorio solo nei confronti di IMG, ma non della controparte. Tale rilievo determina la nullità del lodo non solo per contraddittorietà ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 11 c.p.c., ma anche per la violazione del principio del contraddittorio ex art. 829, co. 1, n. 9 c.p.c.”* (impugnativa, pag. 38).

Il motivo è infondato con riguardo al primo profilo e inammissibile in ordine al secondo. Il Collegio osserva che nessuna violazione del contraddittorio e del diritto di difesa di IMG è riscontrabile nella decisione degli arbitri atteso che essi hanno applicato il principio di libertà che governa l'arbitrato ai sensi dell'art. 816 *bis* c.p.c. contemperandolo con l'esigenza *“che il corso della procedura arbitrale non sia eccessivamente rallentato da ripetute istanze istruttorie e produzioni documentali non autorizzate, che – nel caso – ben avrebbero potuto essere effettuate dopo il deposito della relazione del Presidente, prima che il Collegio Arbitrale provvedesse sulle istanze*



*istruttorie delle parti, e non a distanza di poco meno di due anni, e ad istruttoria testimoniale già in corso*” (lodo, pag. 19); deve, infatti, osservarsi che mentre l’istanza della Committente riguardava unicamente l’indicazione di testi sui medesimi capitoli già formulati, quella di IMG – formulata all’udienza del 7.10.2015 - era relativa a nuovi (ben 47) capitoli di prova testimoniale e numerosi documenti, di cui mai aveva chiesto la produzione.

Per quanto concerne il vizio di contraddittorietà della motivazione, la doglianza è inammissibile atteso che le deduzioni di IMG non rientrano nell’ipotesi di nullità prevista dall’art. 829 comma 11 c.p.c., riguardante – secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte – la contraddittorietà tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo (Cass., sent. n. 11895 del 2014), mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non è espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo e può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale, circostanza, quest’ultima, non rinvenibile nel lodo impugnato.

**6.** Con i motivi **sesto**, **settimo** e **ottavo** IMG eccepisce la nullità del lodo per difetto di motivazione *ex art.* 829 co.1., n. 5 c.p.c.

Con il sesto motivo censura le parti del lodo in cui sono state poste a proprio carico le spese di difesa per il 60%, il compenso degli arbitri per il 65% e quello per il Presidente/CTU per il 100% sostenendone la nullità per difetto di motivazione poiché sono state applicate, a seguito dell’inadempimento ad essa asseritamente imputabile, le percentuali differenti suindicate.

Con il settimo motivo lamenta che gli arbitri, pur avendo accolto la propria domanda risarcitoria e quantificato il danno da essa subito in euro 200.000,00, lo hanno poi



addebitato in parti uguali fra i contraenti anziché per intero al debitore inadempiente, senza nessuna motivazione.

Con l'ottavo motivo eccepisce il difetto di motivazione nella parte relativa alla decorrenza della rivalutazione monetaria dal 1.08.2006.

I motivi sono tutti inammissibili.

Va premesso che l'art. 829 co. 1, n. 5 c.p.c. richiama, tra gli altri, il requisito previsto dall'art. 823 co. 2, n. 5 costituito dall' *esposizione sommaria dei motivi*, la cui assenza determina la nullità del lodo.

La Suprema Corte, con orientamento consolidato condiviso dal Collegio, ha statuito che il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c. “*è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione*” (Cass., ord. n. 12321 del 2018); “*In tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione*” (Cass., sent. n. 28218 del 2013).

Sulla ripartizione delle spese, l'iter logico seguito dagli arbitri è facilmente individuabile atteso che gli arbitri esplicitamente affermano di aver tenuto conto “*da un lato, dell'esito dell'arbitrato e, della parziale reciproca soccombenza delle parti, ma anche della diversa rilevanza della soccombenza rispetto alle domande proposte dalle parti e*



*dell'obiettiva difficoltà di ricostruzione di un attendibile dettaglio dei lavori eseguiti e della loro valorizzazione e delle sue ragioni"* (lodo, pag. 35).

Anche sulla domanda di risarcimento del danno, gli arbitri hanno compiutamente motivato (pagg. 20 e ss. e pagg. 34 e ss.), e in ogni caso tale doglianza, come quella che precede, concerne il merito e appartiene alla discrezionalità insindacabile degli arbitri, attesa la natura equitativa del giudizio e del lodo.

Sulla decorrenza della rivalutazione monetaria il Collegio osserva che, seppure non indicata dettagliatamente, la motivazione della data di decorrenza della rivalutazione è desumibile dall'esame integrale del lodo; nella parte relativa al risarcimento del danno per ridotta produttività del cantiere risulta specificato che i lavori dovevano terminare nel luglio 2016 e, quindi, risulta corretta la data del 1.08.2016 in quanto da essa decorreva la rivalutazione sui costi stimati come necessari per rimediare ai vizi dell'opera e per risarcire i danni cagionati da IMG.

**9. Con il nono motivo** IMG eccepisce la nullità del lodo per contraddittorietà tra due statuizioni incompatibili (negazione e affermazione del medesimo fatto) ai sensi dell'art. 829 co. 1, n. 11 c.p.c., assumendo che alle pagine 25 - 26 gli arbitri hanno ritenuto assente la contabilità (oltre al SAL e le scritture di cantiere), e poi, nel medesimo lodo, alla pagina 29, l' hanno ritenuta esistente.

Il motivo è infondato.

Il Collegio richiama quanto già esposto in sede di esame del quinto motivo ed evidenzia che IMG rileva l'esistenza di contraddittorietà interna tra due parti diverse della motivazione, ma tale doglianza è infondata poiché l'utilizzo del termine "*contabilizzate*" (lodo, pag. 29) – come si desume chiaramente dal contesto e dall'esame delle varie parti del lodo – è usato in senso generico (e non costituisce affermazione dell'esistenza del medesimo fatto storico precedentemente negato) soltanto per rigettare la domanda della Committente intesa a ottenere il risarcimento dei danni per vizi strutturali dell'opera.





Per le ragioni sopra esposte l'impugnativa va rigettata con conseguente integrale conferma del lodo impugnato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, totale in capo all'impugnante, e si liquidano come in dispositivo.

### **PQM**

La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così dispone:

1. rigetta l'impugnativa proposta da I.M.G. s.r.l. avverso il lodo rituale emesso secondo equità dal Collegio arbitrale sedente in Milano, in data 13-14 settembre 2016;
2. condanna I.M.G. s.r.l. alla rifusione delle spese del presente grado in favore di Magnolia Albertazzi che si liquidano in complessivi euro 23.000,00 (di cui euro 20.000,00 per compensi ed euro 3.000,00 per rimborso spese forfettarie), oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5.06.2018

Il Consigliere est.  
(Angela Scalise)

Il Presidente  
(Amedeo Santosuosso)

